

Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana, la Rete Toscana dei centri Provinciali di Istruzione per Ad

>

1) *Documentazione (sito esterno)*
Fonte: EE.VV., Protocollo d'Intesa, 07-06-2017»

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER

ADULTI

TRA

**la REGIONE TOSCANA,
la RETE TOSCANA DEI CENTRI PROVINCIALI DI ISTRUZIONE PER ADULTI (CPIA)
E
l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**

VISTI:

- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa al
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 avente ad oggetto "Definizione delle norme generali
- la Legge 2/04/2007 n. 40 avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.
- il Decreto Ministeriale 22 agosto 2007 n. 139, "Regolamento recante norme in materia di adem
- il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 che approva il "Regolamento
- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in
- il Regolamento 8 agosto 2003 n. 47/R di esecuzione della L.R. 32/2002 e successive modifiche
- la Legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la
- il Decreto Direttoriale istitutivo dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) n. 239 del

- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 179 del 14 ottobre 2015 avente ad ogg

CONSIDERATO CHE:

l'art. 17 quater, comma I, della citata L.R. n. 32/2002 "Testo unico della normativa della Regione Tosc

il citato D.P.R. 263/2012 stabilisce in particolare:

all'art. 2, comma 2 che i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (C.P.I.A.) realizzano un'offerta fo

all'art. 4, comma 2 che "il secondo periodo didattico" dei percorsi di istruzione di primo livello "è finaliz

all'art. 5, comma I lettera e) che i percorsi di istruzione sono organizzati in modo da consentire la pers

all'art. 5, comma 2 che, ai fini dell'ammissione al periodo didattico cui l'adulto chiede di accedere aver

all'art. 5, comma 3 che la commissione può sottoporre l'adulto interessato, sulla base dei titoli e delle

PRESO ATTO CHE:

è emersa la concreta disponibilità dei Centri di istruzione per adulti (C.P.I.A.) ad attivare specifici perc

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art. 1
(Oggetto e finalità)

Il presente Protocollo ha lo scopo di definire le modalità per consentire a persone maggiorenni, che non

Art. 2
(Modalità operative)

Prima dell'attivazione del tirocinio, il soggetto promotore, qualora l'aspirante tirocinante non abbia assolto

I CPIA si rendono disponibili ad inserire i destinatari indicati all'art. 3 nei percorsi di istruzione specifici e

Art. 3
(Destinatari)

I destinatari del presente Protocollo sono i soggetti maggiorenni che non hanno assolto l'obbligo di istruzione

Art. 4
(Certificazione attestante l'assolvimento dell'obbligo di istruzione)

Ai soggetti che hanno partecipato al percorso di istruzione, concludendo lo con esito positivo, viene rilasciata

Art. 5
(Monitoraggio)

I soggetti firmatari realizzano un monitoraggio annuale sull'attuazione del presente Protocollo.

Art. 6
(Durata)

Il presente Protocollo ha una durata di 5 anni decorrenti dalla data della sottoscrizione di tutti i soggetti

Letto e sottoscritto
Firenze, 7 Giugno 2017

Per la Regione Toscana

Cristina Grieco Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro
Vittorio Bugli Assessore all'Immigrazione

Per la Rete dei Centri provinciali di istruzione per adulti
Patrizia Matini Coordinatrice della Rete

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Domenico Petruzzo, Direttore Generale

Comma 8 dell'art. 17 ter della l.r. 32/2002:

"8. La durata massima del tirocinio è di ventiquattro mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono i s

a) i soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 4, comma I, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplin

b) le persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta

c) i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria"

d) i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all'articolo 5, comma 6, del c

e) i profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi)."
